



INDICAZIONI SULLA SICUREZZA



COMUNITÀ MONTANA VALLO DI DIANO - ENTE CAPOFILA

Titolo Progetto : Poli della memoria

INTERVENTO VDD 4.1 POLI DELLA MEMORIA - POR CAMPANIA FESR 2014-2020- OBIETTIVO SPECIFICO 6.8-AZIONE 3, IN ATTUAZIONE DELLA DGR n. 562 del 11/09/2018,- CUP D89F18000610006- CIG 8518215D61

Architetto Michele Sanseviero
Via Santelmo n. 6 - 84034 - Padula (SA)

Tel/Fax 0975.778269 Cell. 329.6291326
email:sanseviero.michele@libero.it - pec:michele.sanseviero@architettisalernopec.it





Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'art. 26, comma 3, del Dlgs. n. 81/2008

PREMESSA

Il presente documento, in sintesi definito “procedura”, definisce le modalità con le quali il Committente valuta le possibili interferenze del proprio ciclo produttivo, e delle attività ad esso connesse, con quelli degli operatori economici ai quali intende affidare un contratto di appalto o d'opera o di somministrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 26 del D.Lgs 81/08, e successive modificazioni e integrazioni, di seguito D.Lgs. 81/08. Nel presente documento sono riportate le indicazioni per la valutazione della sicurezza relativa al “Progetto Poli della Memoria”

1

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Il progetto consiste nella realizzazione di un portale di destinazione turistica corredato di tutta una serie di informazioni da ricercare sul campo mediante ricerca archivistica, rilievi strumentali, sopralluoghi e quanto altro necessario alla elaborazione di una serie di prodotti consistenti in itinerari turistici a piedi, in bicicletta ed a cavallo. Per la realizzazione del portale di destinazione sono previste le seguenti attività:

- **Studio e ricerca storica, archivistica e tecnica:** Si prevede la realizzazione di una serie di ricerche archivistiche e tecniche per la predisposizione di itinerari tematici da proporre in maniera multimediale mediante la realizzazione di uno specifico sito WEB e di una APP di gestione con funzionalità informativa ed immersiva
- **Progettazione e Rilievi GPS:** Sono attività sul campo volte alla acquisizione di informazioni a corredo della creazione dei contenuti da inserire nel portale WEB. Tali attività consistono nella esecuzione di sopralluoghi e rilievi in ambiente urbano, vallivo e montano anche in zone poco antropizzate con presenza di animali selvatici e strade sterrate.
- **Acquisizione ed elaborazione documentazione multimediale:** Sono attività sul campo volte alla acquisizione di informazioni a corredo della creazione dei contenuti da inserire nel portale WEB, consistenti in produzione di materiale audio, video e fotografico, oltre alla elaborazione di rilievi fotogrammetrici con tecniche laser-scanner e foto orbitali da realizzare anche con l'uso di strumenti gps e droni. L'ambiente tipo consiste in diversi scenari tra cui:
 - Edifici monumentali (chiese, conventi, emergenze architettoniche)
 - Ambienti montani e vallivi e urbani
 - Centri storici, borghi e luoghi antropizzati
- **Progettazione di un sito WEB:** Consiste nella realizzazione di un portale Web dedicato alla gestione dei prodotti turistici e le informazioni sopra descritte. Il lavoro si svolgerà prevalentemente in un luogo chiuso quale l'ufficio ed a terminale.
- **Progettazione di un'APP di gestione delle informazioni:** Consiste nella realizzazione una APP dedicata alla gestione dei prodotti turistici e le informazioni sopra descritte. Il lavoro si svolgerà prevalentemente in un luogo chiuso quale l'ufficio ed a terminale.
- **Fornitura e posa in opera di elementi di arredo urbano chiamati “Poli”, da realizzarsi con struttura metallica e rivestimento in materiali vari quali metallo, legno, ceramica, pietra naturale ecc:** Consiste nella fornitura e posa di elementi di arredo urbano interattivo confezionati in officina e realizzati per poter permettere il montaggio in loco con semplici operazioni di fissaggio al suolo.
- **Fornitura di un allestimento chiamato la Vetrina del Vallo di Diano da realizzare in un ambiente della Certosa di San Lorenzo a Padula**
Consiste nella realizzazione di un allestimento di interni mediante montaggio di pannellature, elementi di arredo ed altri elementi di arredo mobili e fissi quali leggi, totem, exhibit ed altri complementi di arredo specifici tipici di allestimenti scenici e museali.



CONTESTO NORMATIVO

D.Lgs. 9-4-2008 n. 81, recante: *Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2008, n. 101, S.O.)*

L' intervento si colloca nell' ambito del seguente articolo:

Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo: (nota 1)

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; (nota 2)

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

(1) Alinea così modificato dall'art. 16, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

(2) Lettera così modificata dall'art. 16, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto. (nota 3)

(3) Comma così modificato dall'art. 16, comma 2, lett. a) e b), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato o dallo svolgimento di attività in ambienti confinanti o dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI. (nota4)

(4) Comma inserito dall'art. 16, comma 3, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all' articolo 3, comma 34, del decreto legislativo



12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali. (nota 5)

(5) Comma inserito dall'art. 16, comma 3, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. (nota 6)

(6) Comma così modificato dall'art. 16, comma 4, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. (nota 7)

(7) Nel presente provvedimento le parole «Ministero del lavoro e della previdenza sociale» e «Ministero della salute» sono state sostituite dalle parole «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali», e le parole «Ministro del lavoro e della previdenza sociale» e «Ministro della salute» sono state sostituite dalle parole «Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali», ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE DEL DUVRI

(Fonte di riferimento: Procedura per la valutazione e gestione delle Interferenze Versione rev 10 tris del marzo 2015 e ss. mm.ii. redatta dall' INAIL)



(Le definizioni, le caratteristiche del DUVRI, le prescrizioni e interpretazioni delle norme di seguito indicate sono il frutto di una lettura ragionata del DLgs 81/08 del gruppo di lavoro tecnico del progetto che ha assunto come riferimenti fondamentali le Circolari interpretative del Ministero, le linee guida di Itaca approvate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome e le determine dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici).

Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI): Documento scritto con il quale sono valutati i rischi e nel quale sono indicate le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze fra le attività affidate ad appaltatori e lavoratori autonomi, e loro eventuali subcontraenti, e le attività svolte nello stesso luogo di lavoro dal Committente. Tale documento attesta inoltre l'avvenuta informazione nei confronti degli operatori economici affidatari circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui gli stessi dovranno operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. Il documento è allegato al contratto.

Rischi interferenti: tutti i rischi derivanti da interferenze correlati all'affidamento di attività all'interno dell'Azienda o dell'unità produttiva, evidenziati nel DUVRI. A titolo esemplificativo, sono rischi interferenti, per i quali occorre redigere il DUVRI: rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi; rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore; rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore; rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente; rischi derivanti dalle attività svolte dall'appaltatore nei confronti di eventuali soggetti terzi saltuariamente presenti nell'unità produttiva dove è chiamato a fornire la sua prestazione.

Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell'attività del committente, degli appaltatori o dei lavoratori autonomi affidatari di attività interferenti.

Costi relativi alla sicurezza della salute e sicurezza del lavoro derivanti da rischi interferenti

sono da intendersi le maggiori spese derivanti dall'adozione di particolari misure di prevenzione e protezione connesse alla presenza di rischi da interferenza; sono esclusi da questi i costi per la sicurezza connessi alle attività proprie del Committente e dell'appaltatore o lavoratore autonomo affidatari.

Prescrizioni e interpretazione delle norme:

- l'obbligo di elaborare e allegare il DUVRI ricorre esclusivamente nell'ipotesi di affidamento di attività ad operatori economici attraverso il contratto d'appalto di cui all'art. 1655 c.c. ovvero il contratto d'opera di cui all'art. 2222 c.c. ovvero il contratto di somministrazione di cui all'art. 1559 c.c. (con esclusione, quindi, di ogni altra ipotesi contrattuale non riconducibile a tali fattispecie);
- qualora il contratto sia stipulato in forma non scritta, è da ritenere che il DUVRI possa essere allegato a qualunque documento idoneo ad individuare il contratto (ad es. la conferma d'ordine);

il DUVRI riguarda esclusivamente le eventuali interferenze tra le attività svolte in un medesimo luogo di lavoro. Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, resta immutato l'obbligo per ciascun operatore economico, committente o appaltatore, di valutare i rischi specifici inerenti la propria attività, di elaborare il relativo Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi;

- l'espressione "eliminare le interferenze" è da intendere riferita ai rischi lavorativi derivanti dalle stesse interferenze, avendo comunque presente che le diverse attività lavorative possono interferire senza che si evidenzino rischi per i lavoratori;
- l'unicità del documento mira ad evitare che gli operatori economici operanti nello stesso luogo di lavoro possano adottare misure non coerenti tra loro ai fini dell'eliminazione o della riduzione al minimo dei rischi da interferenze durante lo svolgimento delle attività. Sembra pertanto plausibile che il DUVRI si configuri quale strumento "unico" e "dinamico" riferibile alla totalità delle attività affidate e svolte contestualmente;
- l'obbligo di elaborazione del DUVRI vige anche nel caso di affidamento di lavori o servizi rientranti nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda committente, comprendendo quindi anche tutti quegli appalti extraziendali, necessari al ciclo produttivo dell'opera o del servizio e che non siano semplicemente preparatori o complementari all'attività in senso stretto;
- sono da escludere dall'obbligo di redazione del DUVRI, le attività che, pur rientrando nel ciclo produttivo aziendale, si svolgono in locali sottratti alla giuridica disponibilità del committente; sono da escludere



dall'obbligo di redazione del DUVRI e dalla conseguente stima dei costi della sicurezza: la mera fornitura senza installazione (cioè senza procedure che generano interferenze), i servizi forniti non all'interno dei luoghi di lavoro del committente, i servizi di natura intellettuale;

- nei contratti rientranti nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs 81/08, l'analisi dei rischi da interferenze e la stima dei costi sono contenuti nel PSC, e quindi non è necessaria la redazione del DUVRI;
- il DUVRI non è previsto nel caso di affidamento di lavori o servizi la cui durata non sia superiore a due giorni: si ritiene che i due giorni di cui alla norma in esame siano da computarsi con riferimento ad un arco temporale non necessariamente continuativo, ma anche complessivo e derivante dal cumulo delle singole prestazioni, anche episodiche, effettuate comunque in un lasso temporale di riferimento di ragionevole durata – come si potrebbe plausibilmente ritenere un anno solare – tenuto conto anche dell'eventuale durata contrattuale della prestazione lavorativa. Sembra opportuno sottolineare che, anche nei casi sopra detti, resta comunque obbligatoria l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 26, D.Lgs. 81/2008.

Inoltre è da ritenere che il DUVRI:

- possa essere redatto e sottoscritto da un soggetto delegato dal datore di lavoro;
- possa essere, quando possibile, concordato con gli operatori economici affidatari di attività con rischi interferenti;
- debba necessariamente essere definito prima della stipula del contratto e l'inizio delle attività;
- possa essere modificato: al riguardo risulta opportuno che il committente preveda tra le somme a disposizione una voce imprevisti a cui poter attingere per la rideterminazione degli oneri di sicurezza;
- possa essere aggiornato dal committente anche su proposta dell'esecutore del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative.

DEFINIZIONI CONNESSE ALLA PROCEDURA

(Con riferimento ai soggetti principali tenuti alla applicazione diretta o indiretta di quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs 81/08 si assumono le seguenti definizioni)

Operatore economico: designa in modo onnicomprensivo qualsiasi soggetto giuridico o persona fisica che svolga attività imprenditoriale ed offra sul mercato la realizzazione di opere o lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi.

Committente: è l'operatore economico che, ricorrendo le condizioni previste dal comma 1 dell'art. 26 del D.Lgs sottoscrive con altro operatore economico, appaltatore o lavoratore autonomo, un contratto per l'affidamento di lavori, servizi o forniture che prevede la presenza di personale dell'appaltatore o del lavoratore autonomo presso il luogo di lavoro dello stesso committente.

(Con riferimento alle definizioni e ai riferimenti contenuti nella procedura relativi ai contratti di cui all'art. 26 del D.Lgs 81/08 si assumono le seguenti definizioni del Codice Civile)

Contratto d'appalto: contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro. (art. 1655 Codice Civile)

Contratto d'opera: si configura quando una persona si obbliga verso un'altra persona fisica o giuridica a fornire un'opera o un servizio pervenendo al risultato concordato senza vincolo di subordinazione nei confronti del Committente. (art. 2222 Codice Civile)

Contratto di somministrazione: contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose. (art. 1559 Codice Civile)

Si precisa che **l'appaltatore** deve necessariamente essere un imprenditore commerciale ai sensi dell'art. 2082 Codice civile o disporre di una organizzazione di tipo imprenditoriale.

L'art. 2222 Codice civile stabilisce che è **prestatore d'opera** colui che si obbliga, verso un corrispettivo, a compiere un'opera o un servizio con il lavoro o prevalentemente proprio o dei familiari.

L'elemento distintivo dei due contratti è dato dall'intervento dell'attività lavorativa personale dell'esecutore dell'opera espressamente contemplata nella **locazione d'opera** ed altrettanto esclusa nel **contratto d'appalto**.

L'autonomia nella organizzazione del lavoro accomuna i due tipi contrattuali e li distingue invece da rapporti di **lavoro subordinato**, nei quali il prestatore di lavoro subordinato (art. 2094, Codice civile) si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore. Nel contratto di appalto l'art. 1658 Codice civile prevede che la materia, se non diversamente sancito dalla convenzione o dagli usi, deve essere fornita



dall'appaltatore.

Subappalto: L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente. (art. 1656 Codice Civile)

Variazioni concordate del progetto: L'appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell'opera se il committente non le ha autorizzate. L'autorizzazione si deve provare per iscritto. Anche

determinato globalmente, non ha diritto a compenso per le variazioni o per le aggiunte, salvo diversa pattuizione. (art. 1659 Codice Civile)

Responsabilità dei subappaltatori: L'appaltatore, per agire in regresso nei confronti dei subappaltatori, deve, sotto pena di decadenza, comunicare ad essi la denuncia entro sessanta giorni dal ricevimento. (art. 1670 Codice Civile)

(Con riferimento ai ruoli e compiti dei soggetti coinvolti nella procedura si adottano inoltre tutte le definizioni contenute nell'art. 2 del D.Lgs. 81/08, in particolare le seguenti)

Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo. (art. 2, comma 1, lett.d, D.lgs. 81/2008)

Azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato. (art. 2 comma 1, lett. c, D.Lgs. 81/08)

Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa. (art. 2, comma 1, lett. d, D.Lgs. 81/08)

Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. (art. 2, comma 1, lett. e, D.Lgs. 81/08)

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. (art. 2, comma 1, lett. f, D.Lgs. 81/08)

Addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui all'art. 2, comma 1, lettera l). (art. 2, comma 1, lett. g, D.Lgs. 81/08)

Medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto. (art. 2 comma 1, lett. h, D. Lgs. 81/2008)

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. (art. 2, comma 1, lett.i, D.Lgs. n. 81/08)

Servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. (art. 2, comma 1, lett. l, D. Lgs. 81/08)

Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale. (art. 2, comma 1, lett.t, D.Lgs. 81/08)

DIAGRAMMA DI FLUSSO

Il diagramma di flusso ha il compito di accompagnare passo dopo passo il committente nell'applicazione delle disposizioni introdotte dall'art. 26 del D.Lgs 81/08 ed è riportato nella **Procedura per la valutazione e gestione delle Interferenze redatta dall'INAIL**



Preliminarmente alle azioni previste dal Diagramma di Flusso, il committente datore di lavoro effettua tutte le attività di pianificazione e progettazione, necessarie a fornire agli operatori economici, invitati a formulare offerta di collaborazione, gli elementi costituenti l'oggetto del contratto d'appalto o d'opera o di somministrazione. Di fatto il committente elabora o fa elaborare, ove necessario, il progetto e/o computo metrico delle opere/servizi da affidare in appalto.

Per opere o servizi per i quali non serve un progetto vero e proprio, il committente individua le esigenze che sono la causa della necessità di affidare a soggetti terzi un contratto d'appalto o d'opera o somministrazione. Sulla base delle necessità aziendali il committente si attiva per individuare l'operatore economico idoneo a cui affidare l'appalto delle opere o servizi da eseguire.

Si riporta il seguente diagramma di flusso:

7



Punto I del Diagramma di Flusso

Art 26, c. 3-bis, D.Lgs 81/08

8

I) PRELIMINARE VALUTAZIONE

SULL'OBBLIGO DI REDAZIONE DEL DUVRI

1. AZIONI DEL COMMITTENTE

Il committente, con riguardo alle attività da affidare, **valuta se rientrano nel campo di applicazione e d'obbligo di redazione del DUVRI**. Al riguardo risponde alle seguenti domande:

A. L'attività è di natura intellettuale?

- Se la risposta è NO,
- Se la risposta è SI,

PASSA alla domanda successiva

Non è necessario redigere il DUVRI

Il committente:

1. promuove lo scambio reciproco delle informazioni e il coordinamento
2. formalizza la valutazione e la cooperazione

B. L'attività è mera fornitura di materiali o attrezzature?

- Se la risposta è NO,
- Se la risposta è SI,

PASSA AL PUNTO II del presente diagramma

Non è necessario redigere il DUVRI

Il committente:

1. promuove lo scambio reciproco delle informazioni e il coordinamento
2. formalizza la valutazione e la cooperazione

2. AZIONI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Ogni operatore economico coinvolto **viene informato** sulla valutazione effettuata dal committente.





Punto II del Diagramma di Flusso

Art 26, c. 1 lett a, punti 1) e 2), D.Lgs. 81/08;

Art. 26, c. 1, lett b), e c. 2, D.Lgs 81/08

9

II) INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO

VERIFICA DELL'IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE

SOPRALLUOGO E INFORMAZIONI

1. AZIONI DEL COMMITTENTE

Il committente indica agli operatori economici l'oggetto del contratto d'appalto o d'opera o di somministrazione.

Il datore di lavoro committente **richiede i documenti per la verifica dell'idoneità tecnico professionale** (Art 26, c. 1, lett a), punti 1) e 2), D.Lgs 81/08), agli operatori economici che intende invitare a formulare offerta, per l'affidamento di lavori in contratto d'appalto o d'opera o di somministrazione.

Nota*: A tutela del committente si consiglia di richiedere all'operatore economico la dimostrazione dell'avvenuta valutazione dei rischi specifici, limitatamente alle attività che l'operatore economico medesimo è chiamato ad eseguire presso i clienti (committenti).

Documenti

Richiede all'operatore economico:

1. Certificato C.C.I.A.A.;
2. Autocertificazione (Scheda 2 Autocertificazione);
3. DURC.

2. AZIONI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Ogni operatore economico interpellato dal committente e che è interessato a formulare offerta:

1. fornisce al committente i **documenti per la verifica l'idoneità tecnico professionale** (Art 26, c. 1, lett a), punti 1) e 2), D.Lgs 81/08)

Documenti

Consegna al committente:

1. Certificato C.C.I.A.A.;
2. Autocertificazione (Scheda 2 Autocertificazione);

Progetto Gestione delle Interferenze Contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione



CONFININDUSTRIA VERCELLI VALSESIA





3. DURC.

NOTA

La verifica dell'idoneità tecnica deve avvenire con le modalità previste dal decreto di cui all'art 6, comma 8, lettera g).

In presenza di contratti d'appalto per lavori in cantieri temporanei o mobili il committente o il responsabile dei lavori effettua la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, con le modalità di cui all'allegato XVII del D.Lgs. 81/08.

Tutto ciò premesso, la preliminare attività a cui è tenuto il committente è la verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese a cui intende affidare i lavori in contratto d'appalto o d'opera o di somministrazione.

Con riguardo alle imprese appaltatrici/subappaltatrici straniere comunitarie, l'obbligo del DURC sussiste solo se le stesse non abbiano già posto in essere, presso un organismo pubblico o di fonte contrattuale, quegli adempimenti finalizzati a garantire gli stessi standard di tutela derivanti dagli accantonamenti imposti dalla disciplina contrattuale vigente nel nostro Paese.

Le imprese extra-comunitarie che operano il distacco di lavoratori dipendenti nel territorio nazionale sono tenute al possesso del DURC (INTERPELLI 24/2007 e 6/2009 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Si veda anche sul portale dell'Autorità sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture le FAQ sul DURC).

L'attività di "qualificazione" delle imprese appaltatrici/subappaltatrici italiane e straniere è volta a costituire elemento di tutela dell'impresa committente in caso di coinvolgimento in questioni inerenti la responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi.

1. AZIONI DEL COMMITTENTE

Il committente, con riguardo all'operatore economico risultato idoneo e relativamente alle attività da affidare:

1. **promuove un sopralluogo** per la presa visione dell'attività da svolgere negli ambienti di lavoro del Committente (se il sopralluogo non è necessario passare al punto 2 del presente elenco)
2. **fornisce dettagliate informazioni (desunte eventualmente dal DVR) sui rischi specifici esistenti nell'ambiente** in cui il contraente è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività (Art 26, c. 1, lett b), D.Lgs. 81/08)
3. **richiede all'operatore economico:**
 - di segnalare i rischi specifici introdotti negli ambienti in cui andrà ad operare (Art 26, c. 2), D.Lgs. 81/08)
4. **redige il verbale di sopralluogo, valutazione e cooperazione** (Scheda 4 Verbale sopralluogo, valutazione e cooperazione)

Documenti

Consegna all'operatore economico:

Dettagliate informazioni (desunte eventualmente dal DVR) sui rischi specifici esistenti nell'ambiente (Scheda 1 Committente).





Punto III del Diagramma di Flusso
Art 26, c. 2, lett b) e Art. 96 D.Lgs 81/08

11

III) FORMULAZIONE OFFERTA DA PARTE DELL'OPERATORE ECONOMICO

2. AZIONI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Ogni operatore economico interessato a formulare offerta:

1. **analizza** i documenti ricevuti dal committente
2. ove lo ritenga necessario, **richiede al committente un ulteriore sopralluogo** negli ambienti di lavoro in cui dovrà operare
3. **fornisce dettagliate informazioni sui rischi specifici introdotti dalla propria attività negli ambienti** in cui andrà ad operare (Art 26, c. 2, lett b), D.Lgs 81/08). Se l'operatore economico è impresa rientrante per tipologia di lavori nel Titolo IV (Cantieri), predispone il POS (art. 96 D.Lgs. 81/08) integrato dalle informazioni di cui al punto e) della Scheda 3 Operatore Economico.
4. **formula offerta** per l'affidamento del contratto per cui è stato interpellato dal committente

Documenti

Consegna al committente:

1. Documento recante i rischi specifici introdotti dalla propria attività negli ambienti in cui andrà ad operare (Scheda 3 Operatore Economico oppure POS se impresa rientrante per tipologia di lavori nel Titolo IV (Cantieri) integrato dalle informazioni di cui al punto f) della Scheda 3 Operatore Economico).
2. Offerta economica

I suddetti atti sono da conservare per la durata del contratto stipulato





Punto IV del Diagramma di Flusso

Art 89, c. 1, lett. a) e art. 90, c. 3, D.Lgs. 81/08;

Art. 26, comma 3-bis, e Allegato XI; Art. 26, comma 3-bis, D.Lgs. 81/08

12

IV) SELEZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO E VALUTAZIONE SULL'OBBLIGO DI REDAZIONE DEL DUVRI

1. AZIONI DEL COMMITTENTE

Il committente:

1. **analizza** i documenti ricevuti dagli operatori economici
2. **individua l'operatore economico** al quale affidare il contratto
3. con riguardo all'attività da affidare e all'operatore economico scelto, **valuta se l'attività medesima rientra nel campo di applicazione e d'obbligo di redazione del DUVRI** rispondendo a tutte le seguenti domande:

A. Si effettuano lavori edili o di ingegneria civile rientranti nell'attività di cantiere?

(art 89, c. 1, lett. a,) D.Lgs. 81/08)

- Se la risposta è NO, **PASSA AL PUNTO V** del presente diagramma
- Se la risposta è SI, MA è presente UNA sola impresa rientrante per tipologia di lavori nel Titolo IV (Cantieri), **PASSA AL PUNTO V** del presente diagramma
- Se la risposta è SI, sono presenti più imprese, ricadenti nella disciplina del Titolo IV (art. 90 c. 3, D.Lgs. 81/08)
Il committente:
 - **non deve** redigere il DUVRI per questi lavori
 - **si interrompe la procedura** dando corso agli adempimenti di cui al Titolo IV (Cantieri)

B. L'attività comporta rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato o dallo svolgimento di attività in ambienti confinanti o dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI?

- Se la risposta è SI, **PASSA AL PUNTO V** del presente diagramma
- Se la risposta è NO, **Rispondi alla domanda seguente**

C. L'attività ha una durata superiore ai cinque uomini-giorno? (art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/08)

Progetto Gestione delle Interferenze Contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione



CONFINDUSTRIA VERCELLI VALSESIA





- Se la risposta è SI, **PASSA AL PUNTO V** del presente diagramma
- Se la risposta è NO, **Non è necessario redigere il DUVRI**
Il committente:
 1. interrompe la procedura inerente il DUVRI
 2. formalizza la valutazione e cooperazione

Progetto Gestione delle Interferenze Contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione



CONFINDUSTRIA VERCELLI VALSESIA



COMUNITÀ MONTANA VALLO DI DIANO - ENTE CAPOFILA

TITOLO PROGETTO : POLI DELLA MEMORIA

INTERVENTO VDD 4.1 POLI DELLA MEMORIA - POR CAMPANIA FESR 2014-2020- OBIETTIVO SPECIFICO 6.8-AZIONE 3,
IN ATTUAZIONE DELLA DGR N. 562 DEL 11/09/2018, - CUP D89F18000610006- CIG 8518215D61



**Strategia
Aree Interne**



Città Vallo di Diano



Procedura per la valutazione e gestione delle Interferenze
Versione rev 10 tris del marzo 2015
Pagina 21 di 26

Punto V del Diagramma di Flusso

Art 26, c. 3, D.Lgs. 81/08

14

V) ELABORAZIONE DEL DUVRI

1. AZIONI DEL COMMITTENTE

Il committente elabora il DUVRI individuando le misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi relativi alle interferenze (Art 26, c. 3, D.Lgs. 81/08).

Al riguardo vengono definite le azioni a carico del committente e quelle a carico di ogni operatore economico.

Nella stesura del DUVRI il committente tiene conto anche di ogni subappalto, che gli appaltatori principali si impegnano a farsi autorizzare ed a comunicare al committente medesimo, in tempo utile.

In concreto il committente redige il DUVRI attraverso i seguenti momenti di verifica.

Innanzitutto esamina la reale possibilità di sovrapposizione o di contatto tra più attività presenti nello stesso ambiente di lavoro durante il medesimo arco temporale.

Quindi approfondisce l'analisi, valutando la presenza di rischi indotti a terzi.

Il committente al fine di promuovere il coordinamento tra i datori di lavoro coinvolti, **attiva un dialogo sulle misure da adottare. Al riguardo:**

- mette a disposizione, prima della stipula del contratto, il DUVRI a tutti i soggetti interferenti tra loro o comunque presenti negli stessi ambienti di lavoro
- ove lo ritenga necessario, indice una riunione di coordinamento con tutti gli operatori coinvolti nelle fasi di lavoro in esame
- modifica il DUVRI sulla base del confronto e delle decisioni assunte in coordinamento con gli operatori economici coinvolti (Scheda 5 Elaborazione DUVRI)

Documenti

Atti da conservare per la durata del contratto:

DUVRI sottoscritto da tutti i soggetti interessati. (Scheda 5 Elaborazione DUVRI)

2. AZIONI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Ogni operatore economico coinvolto si impegna a collaborare con il committente per la stesura coordinata del DUVRI.

Tutti gli operatori economici coinvolti:

- prendono visione del DUVRI
- presentano eventuali proposte di modifica o integrazione al DUVRI per, ove possibile,

Progetto Gestione delle Interferenze Contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione



CONFINDUSTRIA VERCELLI VALSESIA



INAIL





Punto VI del Diagramma di Flusso
Art 26 c. 5) D.Lgs 81/08)

15

VI) STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA RELATIVAMENTE ALLE INTERFERENZE

1. AZIONI DEL COMMITTENTE

Il committente:

- stima i costi della sicurezza da interferenze, in analogia con quanto già previsto dal D.Lgs. 81/08 per i cantieri temporanei o mobili, con il metodo dettagliatamente specificato nell'allegato XV del medesimo provvedimento
- le voci da considerare come costo di sicurezza sono elencate al punto 4 del citato allegato XV del D.Lgs. 81/08, ritenuto un valido spartiacque che separa ciò che è costo di sicurezza inerente il DUVRI e ciò che invece non va considerato.

La stima dei costi delle interferenze tiene conto delle misure di prevenzione e protezione condivise e accettate dalle parti.

Documenti

Atti da conservare per la durata del contratto, a cura di committente ed operatore economico:

Nei singoli contratti di subappalto, appalto e di somministrazione vengono indicati i costi delle misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenza delle lavorazioni.

Progetto Gestione delle Interferenze Contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione



CONFINDUSTRIA VERCELLI VALSESIA



Strategia
Aree Interne



Città Vallo di Diano



Punto VII del Diagramma di Flusso

16

VII) COORDINAMENTO INTEGRAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERIODICO

1. AZIONI DEL COMMITTENTE

Il committente:

- in occasione di nuove o modificate attività o cessazione attività di imprese/lav. autonomi a contratto effettua un aggiornamento della valutazione delle interferenze, ripercorrendo il ciclo delle azioni del presente diagramma.

A tal fine, in coordinamento con tutti gli operatori economici interessati, ove necessario:

- promuove eventuali integrazioni o aggiornamenti al DUVRI approvato
- indice una riunione di coordinamento **con tutti gli operatori coinvolti nelle fasi di lavoro in esame**
- integra o aggiorna il DUVRI individuando le misure migliorative.
- adegua i contratti interessati, **rideterminando i costi della sicurezza**
- promuove la sottoscrizione del DUVRI aggiornato
- stipula nuovo contratto o revisione e modifica del contratto d'appalto/d'opera o servizio o fornitura in esecuzione.

NB.:

L'integrazione e sottoscrizione del DUVRI, **precedono** la stipula dei nuovi contratti o la modifica dei contratti originali.

Documenti

Atti da conservare per la durata del contratto:

Contratti stipulati e DUVRI aggiornato

2. AZIONI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Tutti gli operatori economici coinvolti, ove necessario:

- propongono al committente eventuali integrazioni o aggiornamenti al DUVRI approvato
- **richiedono una riunione di coordinamento** con tutti gli operatori coinvolti nelle fasi di lavoro in esame
- collaborano con il committente nell'individuazioni delle misure migliorative.
- sottoscrivono nuovo contratto o revisione e modifica del contratto d'appalto/d'opera o servizio o fornitura in esecuzione

Progetto Gestione delle Interferenze Contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione



CONFINDUSTRIA VERCELLI VALSESIA



INAIL





Procedura per la valutazione e gestione delle Interferenze
Versione rev 10 tris del marzo 2015
Pagina 25 di 26

NB.:

L'integrazione e approvazione del DUVRI, **precedono** la stipula dei nuovi contratti o la modifica dei contratti originali.

Documenti

Atti da conservare per la durata del contratto:

Contratti stipulati e DUVRI aggiornato

17

Progetto Gestione delle Interferenze Contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione



CONFINDUSTRIA VERCELLI VALSESIA



COMUNITÀ MONTANA VALLO DI DIANO - ENTE CAPOFILA

TITOLO PROGETTO : POLI DELLA MEMORIA

INTERVENTO VDD 4.1 POLI DELLA MEMORIA - POR CAMPANIA FESR 2014-2020- OBIETTIVO SPECIFICO 6.8-AZIONE 3,
IN ATTUAZIONE DELLA DGR N. 562 DEL 11/09/2018,- CUP D89F18000610006- CIG 8518215D61



Strategia
Aree Interne



Città Vallo di Diano



Procedura per la valutazione e gestione delle Interferenze
Versione rev 10 tris del marzo 2015
Pagina 26 di 26

APPENDICE

18

Visitatori

Ai fini della sicurezza, il committente, ove lo ritenga necessario, fornisce semplificate informazioni ed istruzioni operative e comportamentali a favore dei visitatori.

I Visitatori si uniformano alle regole di sicurezza fornite dal Committente.

Se previsto dalle procedure aziendali, tali soggetti vengono registrati nel momento di accesso nell'azienda del committente.

I visitatori vengono autorizzati all'accesso ai luoghi di lavoro, limitatamente alle aree loro consentite e/o vengono accompagnati da referente aziendale o ricevono informazioni e istruzioni di dettaglio (scritte e/o grafiche) dal datore di lavoro committente (o suo delegato) circa la modalità di accesso all'azienda nonché circa la viabilità interna da utilizzare.

Progetto Gestione delle Interferenze Contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione



CONFINDUSTRIA VERCELLI VALSESIA



COMUNITÀ MONTANA VALLO DI DIANO - ENTE CAPOFILA

TITOLO PROGETTO : POLI DELLA MEMORIA

INTERVENTO VDD 4.1 POLI DELLA MEMORIA - POR CAMPANIA FESR 2014-2020 - OBIETTIVO SPECIFICO 6.8-AZIONE 3,
IN ATTUAZIONE DELLA DGR N. 562 DEL 11/09/2018, - CUP D89F18000610006- CIG 8518215D61



Strategia
Aree Interne



Città Vallo di Diano



VERIFICA DELLE ATTIVITA' PREVISTE IN PROGETTO IN BASE AL DIAGRAMMA DI FLUSSO

- **Studio e ricerca storica, archivistica e tecnica:**

Si configura come attività intellettuale

Non è necessario redigere il DUVRI

1. Informazioni utili per la valutazione della sicurezza ed il coordinamento:

Nello specifico le attività possono essere considerate come lavorazioni che prevedono ricerche presso enti, sopralluoghi in luoghi chiusi o all' aperto, redazione ed elaborazione di testi mediante l'utilizzo di PC, Tablets ed altri dispositivi dotati di videotermini.

Interferenze: può essere considerata come attività a sè stante che non interferisce pericolosamente con le altre.

Dispositivi di protezione individuale:

Per le attività di studio e ricerca indoor si prevede la rispondenza alle norme relative alle attività lavorative a videoterminale e nei luoghi di lavoro quali gli uffici.

Per l'attività di ricerca all' aperto sono necessari i seguenti DPI:

- Valigetta di pronto soccorso corredata di kit base per il soccorso in caso di tagli, escoriazioni, punture di insetti, siero antiviperico;
- Dispositivi di protezione individuale quali calzature antinfortunistiche adatte per la montagna, indumenti da lavoro che permettano la protezione dagli agenti atmosferici, dalle escursioni termiche e dal sole forte; indumenti ad alta visibilità nel caso di rilievi su strada carrabile per evitare il rischio investimento;

2. Occorre formalizzare la valutazione e la cooperazione con la Stazione Appaltante

- **Progettazione e Rilievi GPS:**

Si configura come attività intellettuale

Non è necessario redigere il DUVRI

1. Informazioni utili per la valutazione della sicurezza ed il coordinamento:

Nello specifico le attività possono essere considerate come lavorazioni che prevedono ricerche presso enti, sopralluoghi in luoghi chiusi o all' aperto, redazione ed elaborazione di testi mediante l'utilizzo di PC, Tablets ed altri dispositivi dotati di videotermini.

Interferenze: può essere considerata come attività a sè stante che non interferisce pericolosamente con le altre.

Dispositivi di protezione individuale:

Per le attività di studio e ricerca indoor si prevede la rispondenza alle norme relative alle attività lavorative a videoterminale e nei luoghi di lavoro quali gli uffici.

Per l'attività di ricerca all' aperto sono necessari i seguenti DPI:

- Valigetta di pronto soccorso corredata di kit base per il soccorso in caso di tagli, escoriazioni, punture di insetti, siero antiviperico;
- Dispositivi di protezione individuale quali calzature antinfortunistiche adatte per la montagna, indumenti da lavoro che permettano la protezione dagli agenti atmosferici, dalle escursioni termiche e dal sole forte; indumenti ad alta visibilità nel caso di rilievi su strada carrabile per evitare il rischio investimento;

2. Occorre formalizzare la valutazione e la cooperazione con la Stazione Appaltante



- **Acquisizione ed elaborazione documentazione multimediale:**

Si configura come attività intellettuale

Non è necessario redigere il DUVRI

1. Informazioni utili per la valutazione della sicurezza ed il coordinamento:

Nello specifico le attività possono essere considerate come lavorazioni che prevedono ricerche presso enti, sopralluoghi in luoghi chiusi o all' aperto, redazione ed elaborazione di testi mediante l'utilizzo di PC, Tablets ed altri dispositivi dotati di videotermini.

Interferenze: può essere considerata come attività a sè stante che non interferisce pericolosamente con le altre.

Dispositivi di protezione individuale:

Per le attività di studio e ricerca indoor si prevede la rispondenza alle norme relative alle attività lavorative a videoterminale e nei luoghi di lavoro quali gli uffici.

Per l'attività di ricerca all' aperto sono necessari i seguenti DPI:

- Valigetta di pronto soccorso corredata di kit base per il soccorso in caso di tagli, escoriazioni, punture di insetti, siero antiviperico;
- Dispositivi di protezione individuale quali calzature antinfortunistiche adatte per la montagna, indumenti da lavoro che permettano la protezione dagli agenti atmosferici, dalle escursioni termiche e dal sole forte; indumenti ad alta visibilità nel caso di rilievi su strada carrabile per evitare il rischio investimento;

2. Occorre formalizzare la valutazione e la cooperazione con la Stazione Appaltante

Progettazione di un sito WEB:

Si configura come attività intellettuale

Non è necessario redigere il DUVRI

1. Informazioni utili per la valutazione della sicurezza ed il coordinamento:

Nello specifico le attività possono essere considerate elaborazione di dati e progettazione mediante l'utilizzo di PC, tablets ed altri dispositivi dotati di videotermini.

Interferenze: può essere considerata come attività a se stante che non interferisce pericolosamente con le altre.

Dispositivi di protezione individuale:

Per le attività prevede la rispondenza alle norme relative alle attività lavorative a videoterminale e nei luoghi di lavoro quali gli uffici che l' azienda deve rispettare nel proprio luogo di lavoro.

- **Progettazione di un'APP di gestione delle informazioni:**

1. Informazioni utili per la valutazione della sicurezza ed il coordinamento:

Nello specifico le attività possono essere considerate elaborazione di dati e progettazione mediante l'utilizzo di PC, tablets ed altri dispositivi dotati di videotermini.

Interferenze: può essere considerata come attività a se stante che non interferisce pericolosamente con le altre.

Dispositivi di protezione individuale:

Per le attività prevede la rispondenza alle norme relative alle attività lavorative a videoterminale e nei luoghi di lavoro quali gli uffici che l' azienda deve rispettare nel proprio luogo di lavoro.

- **Fornitura e posa in opera di elementi di arredo urbano chiamati "Poli", da realizzarsi con struttura metallica e rivestimento in materiali vari quali metallo, legno, ceramica, pietra naturale ecc.**



Si configura come attività di fornitura di materiali ed attrezzature mediante lavorazioni aggiuntive volte a dare il lavoro finito a completa regola d' arte

VERIFICA DELL'IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE SOPRALLUOGO E INFORMAZIONI

1. AZIONI DEL COMMITTENTE

Il committente indica agli operatori economici l'oggetto del contratto d'appalto o d'opera o di somministrazione. Il datore di lavoro committente richiede i documenti per la verifica dell'idoneità tecnico professionale (Art 26, c. 1, lett a), punti 1) e 2), D.Lgs 81/08), agli operatori economici che intende invitare a formulare offerta, per l'affidamento di lavori in contratto d'appalto o d'opera o di somministrazione.

A tutela del committente si richiede all'operatore economico la dimostrazione dell'avvenuta valutazione dei rischi specifici, limitatamente alle attività che l'operatore economico medesimo è chiamato ad eseguire presso i clienti (committenti).

Documenti

Richiede all'operatore economico:

1. Certificato C.C.I.A.A.;
2. Autocertificazione (Scheda 2 Autocertificazione);
3. DURC.

2. AZIONI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Ogni operatore economico interpellato dal committente e che è interessato a formulare offerta:

1. fornisce al committente i documenti per la verifica l'idoneità tecnico professionale (Art 26, c. 1, lett a), punti 1) e 2), D.Lgs 81/08)

Documenti

Consegna al committente:

1. Certificato C.C.I.A.A.;
2. Autocertificazione (Scheda 2 Autocertificazione);

Fornitura di un allestimento chiamato la Vetrina del Vallo di Diano da realizzare in un ambiente della Certosa di San Lorenzo a Padula

Si configura come attività di fornitura di materiali ed attrezzature mediante lavorazioni aggiuntive volte a dare il lavoro finito a completa regola d' arte

VERIFICA DELL'IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE SOPRALLUOGO E INFORMAZIONI

1. AZIONI DEL COMMITTENTE

Il committente indica agli operatori economici l'oggetto del contratto d'appalto o d'opera o di somministrazione. Il datore di lavoro committente richiede i documenti per la verifica dell'idoneità tecnico professionale (Art 26, c. 1, lett a), punti 1) e 2), D.Lgs 81/08), agli operatori economici che intende invitare a formulare offerta, per l'affidamento di lavori in contratto d'appalto o d'opera o di somministrazione.

A tutela del committente richiede all'operatore economico la dimostrazione dell'avvenuta valutazione dei rischi specifici, limitatamente alle attività che l'operatore economico medesimo è chiamato ad eseguire presso i clienti (committenti).

Documenti

Richiede all'operatore economico:

1. Certificato C.C.I.A.A.;
2. Autocertificazione (Scheda 2 Autocertificazione);
3. DURC.

2. AZIONI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Ogni operatore economico interpellato dal committente e che è interessato a formulare offerta:

1. fornisce al committente i documenti per la verifica l'idoneità tecnico professionale (Art 26, c. 1,



lett a), punti 1) e 2), D.Lgs 81/08)

Documenti

Consegna al committente:

1. Certificato C.C.I.A.A.;
2. Autocertificazione (Scheda 2 Autocertificazione);

RISCHI INTERFERENTI

Tutte le attività di progetto, seppur correlate non determinano un reale rischio di interferenza poiché possono essere svolte anche contemporaneamente in contesti diversi secondo le disponibilità del datore di lavoro che le organizza. Tale organizzazione rientra nelle normali mansioni del datore di lavoro per cui non sono previsti oneri e costi aggiuntivi.

22

COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO DERIVANTI DA RISCHI INTERFERENTI

Per i motivi di cui sopra non sono previsti costi aggiuntivi derivanti da rischi interferenti



APPENDICE COVID:

MISURE SPECIALI RELATIVE ALLA GESTIONE DELLA SICUREZZA IN MERITO AL RISCHIO DA CONTAGIO DA COVID-19

In accordo con il Governo, il **6 aprile 2021**, è stato sottoscritto il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, che aggiorna e rinnova i precedenti accordi, su invito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, tenuto conto dei precedenti provvedimenti adottati, ultimo il DPCM 2 marzo 2021.

Informazione

L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori, e chiunque entri in azienda, sulle disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo depliant informativi all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali. Tra le informazioni:

- l'obbligo di restare a casa in presenza di febbre (oltre 37.5° C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

Modalità di ingresso in azienda

- Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherina chirurgica ove non ne fossero già dotate, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
- Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al virus SARS-CoV-2/COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS.
- La riammissione al lavoro dopo l'infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente (circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 ed eventuali istruzioni successive). I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.
- Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio l'esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione, anche attraverso il medico competente, ove presente.



- Al fine della prevenzione di ogni forma di affollamento e di situazioni a rischio di contagio, trovano applicazione i protocolli di settore per le attività produttive di cui all'Allegato IX al DPCM 2 marzo 2021.

Modalità di accesso di fornitori esterni e visitatori

- Per l'accesso di fornitori esterni, individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.
- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro.
- Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera.
- Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione, etc.), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali.
- Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, in particolare mettendo in atto tutte le misure previste per il contenimento del rischio di contagio (distanziamento, uso della mascherina chirurgica, etc.).
- Le norme del protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive.
- In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o Vigilanza, etc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, per il tramite del medico competente, ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
- L'azienda committente è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

Igiene in azienda

Pulizia e sanificazione

- L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.
- Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dell'area secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute e alla ventilazione dei locali.
- Va garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse, con adeguati detergenti, sia negli uffici, che nei reparti produttivi, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo.
- L'azienda, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della salute, può organizzare, secondo le modalità ritenute più opportune, interventi particolari/periodici di pulizia anche ricorrendo agli ammortizzatori sociali.
- Nelle aree geografiche a maggiore epidemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, come da circolare 22 febbraio 2020.



Precauzioni igieniche personali

- È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.
- E' favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS.
- E' raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.
- I detergenti per le mani devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.

Dispositivi di protezione individuale

- Qualora l'attività lavorativa imponga una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è necessario l'uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. È favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS.

25

Spazi comuni e spostamenti

Spazi comuni

L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra le persone che li occupano.

Occorre provvedere all'organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi, per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, dei locali mensa e delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

Ingresso e uscita dall'azienda

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa).

Dove possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

Spostamenti interni

Gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali.

Non sono consentite le riunioni in presenza. **Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale, l'uso della mascherina chirurgica o dispositivi di protezione individuale di livello superiore e un'adeguata pulizia e areazione dei locali.**

Sono sospesi tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, fatte salve le deroghe previste dalla normativa vigente. Sono consentiti in presenza gli esami di qualifica dei percorsi di le FP, nonché la formazione in azienda esclusivamente per i lavoratori dell'azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l'attività formativa in presenza, ove necessario, nell'ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, in coerenza con i limiti normativi vigenti, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio di cui al "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" pubblicato dall'INAIL. E' comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto.



Organizzazione aziendale

Turnazione, trasferte e lavoro agile e da remoto, rimodulazione dei livelli produttivi

Con riferimento a quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021, articoli 4 e 30, limitatamente al periodo dell'emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:

disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso al lavoro agile e da remoto;

procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi;

assicurare un piano di turnazione dei lavoratori dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;

utilizzare il lavoro agile e da remoto per tutte quelle attività che possono essere svolte in tale modalità, in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione.

Nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l'intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni del personale coinvolto; utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione.

Nel caso in cui l'utilizzo di tali istituti non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti. In merito alle trasferte nazionali ed internazionali, è opportuno che il datore di lavoro, in collaborazione con il MC e il RSPP, tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all'andamento epidemiologico delle sedi di destinazione.

Il lavoro agile e da remoto continua ad essere favorito, anche nella fase di progressiva ripresa delle attività, in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause). E' necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali.

Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati o sale riunioni.

Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente, potranno essere individuate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro, ovvero soluzioni analoghe.

L'articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati, che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità degli orari.

È essenziale evitare aggregazioni sociali, anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette.

Gestione di una persona sintomatica in azienda

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre (temperatura corporea superiore a 37,5° C) e sintomi di infezione respiratoria o simil-influenzali quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti, dai locali; l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della salute.

Il lavoratore, al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato - ove già non lo fosse - di mascherina chirurgica. L'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19, anche con il coinvolgimento del MC. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di



quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Sorveglianza sanitaria, Medico competente e RLS

La sorveglianza sanitaria rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio. La sorveglianza sanitaria deve tendere al completo, seppur graduale, ripristino delle visite mediche previste, a condizione che sia consentito operare nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall'OMS, previa valutazione del medico competente che tiene conto dell'andamento epidemiologico nel territorio di riferimento, in coerenza con la circolare del Ministero della salute del 29 aprile 2020 e con la circolare interministeriale del 4 settembre 2020.

Il medico competente collabora con il datore di lavoro e RLS (Rappresentante dei lavoratori alla sicurezza) / RLST (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale) e segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.

Il medico competente collabora con l'Autorità sanitaria, in particolare per l'identificazione degli eventuali "contatti stretti" di un lavoratore riscontrato positivo al tampone COVID-19 al fine di permettere alle Autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. In merito ai "contatti stretti", così come definiti dalla circolare del Ministero della salute del 29 maggio 2020, è opportuno che la loro identificazione tenga conto delle misure di prevenzione e protezione individuate ed effettivamente attuate in azienda, ai fini del contenimento del rischio da SARS-CoV-2/COVID-19.

La riammissione al lavoro dopo infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà in osservanza della normativa di riferimento. Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il MC effettuerà la visita medica prevista dall'articolo 41, comma 2, lett. e-ter del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni (visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischio - indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

Circolare 12 aprile 2021 - Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata

Circolare 29 maggio 2020 - Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni

Circolare 29 aprile 2020 - Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività

Circolare 4 settembre 2020 - Indicazioni e chiarimenti circolare 29 aprile 2020 con particolare riguardo ai lavoratori e alle lavoratrici "fragili".



COSTI AGGIUNTIVI DELLA SICUREZZA

La stima dei costi della sicurezza è stata redatta ed esplicitata nelle voci di spesa relative alle lavorazioni contenute nel progetto e tiene conto dei maggiori oneri legati alla pandemia da COVID 19.

PADULA APRILE.2021

**Il tecnico incaricato
Arch. Michele Sanseviero**